

**TRIBUNALE DI L'AQUILA**

**MEMORIA**

**E CONTESTUALE QUESTIONE PRELIMINARE**

**EX ART. 36, COMMA 1, LETT. a) e h) C.P.P.**

Procedimento penale sub n. 3376/10 R.G.N.R.

Udienza del giorno 26 luglio 2013

G.O.T.: Dott. Q. CERVELLINI

\*\*\*

Il sottoscritto Avv. Luca Maria FERRUCCI del Foro di Trieste, difensore del Signor FONZI Mattia, nato a L'Aquila il giorno 10.07.1984, imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe osserva quanto segue.

E' fatto notorio che la S.V., Giudice assegnatario del procedimento penale indicato in epigrafe, al tempo dei fatti oggetto del procedimento prestava la propria attività lavorativa in qualità di Dirigente del Settore Economico e Finanziario del Comune di L'Aquila; oggi risulta impiegato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Persona offesa nel menzionato procedimento penale risulta il Signor CICCHETTI Antonio, Vice Commissario alla Ricostruzione.

E' indubbio come tra l'Ufficio ricoperto dalla P.O. vi sia stata negli anni una importante interazione con il Comune di L'Aquila - in particolare con il Settore Economico e Finanziario - e come, altrettanto, detta interazione sussista attualmente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla luce dei poteri del Vice Commissario alla Ricostruzione e delle ragioni per le quali detta figura è stata istituita.

Oltre a quanto sopra dalle cronache locali è possibile rilevare come la S.V., precedentemente all'assegnazione presso il Ministero, abbia avuto contatti diretti nel 2004 (cfr. articolo allegato tratto dal quotidiano "Il Tempo" del 03.10.2004) con la P.O. nelle vesti di Presidente del C.d.A. della Perdonanza (in relazione a detto incarico la P.O. è stata condannata con sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Regionale dell'Abruzzo, n. 77/2008 di data 05.02.08 a rifondere al Comune di L'Aquila l'importo di 25.000 €).

In base a quanto sopra rilevato ritiene il sottoscritto difensore che assuma rilievo l'istituto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) e h), c.p.p. in considerazione della ormai consolidata posizione sul punto della Giurisprudenza; è da tempo,

infatti, affermato un indirizzo che ha disancorato la nozione di interesse da situazioni coincidenti con la legittimazione ad agire o a contraddire nello stesso processo, ritenendo che la causa di astensione sia identificabile ogni volta che il Giudice, pur non essendo titolare di un rapporto giuridico connesso o dipendente da quello dedotto in giudizio, abbia un interesse che possa indurlo a dare al procedimento una soluzione non conforme a giustizia (cfr. C., Sez. I., 1.2.1988, De Stefano, in *CP*, 1989, 410) o a rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere nel processo (cfr. C., Sez. V, 9.11.2004, Savona, in *G.dir.*, 2005, 1, 78; C., Sez. VI, 19.1.2000, Previti, in *ANPP*, 2000, 277; C., Sez. II, 6.4.1999, Cuzzocrea, in *CP*, 1999, 2907; C., Sez. VI, 9.3.1999, Craxi, in *CP*, 2000, 3350; C., Sez. I., 6.10.1975, Artico, in *CP*, 1976, 1181).

In quest'ultimo senso è stato recentemente stabilito che è configurabile interesse nel procedimento in capo al Giudice che possa trarre un vantaggio economico o morale dalla decisione (cfr. C., Sez. II, 6.4.1999, Cuzzocrea, in *FI*, 1999, II, 507). Questa più ampia prospettiva ermeneutica è pure condivisa dalla Giurisprudenza costituzionale, in cui è stato precisato che l'imparzialità del Giudice postula la mancanza di un qualsiasi anche «indiretto interesse» alla causa e «l'assenza di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio» (C. Cost. 19.1.1989, n. 18, in *GI*, 1989, I, 1, 1430).

In virtù di quanto sopra lo scrivente difensore, in via preliminare

### **CHIEDE**

che la S.V. Voglia valutare l'opportunità di astenersi in considerazione del disposto di cui all'art. 36, comma 1, lett. a) e h), c.p.p.

Allegati in copia:

- articolo tratto dal quotidiano "Il Tempo" di data 03.10.04.

Trieste - L'Aquila, 26 luglio 2013

Con osservanza

(Avv. Luca Maria FERRUCCI)

